

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 24 luglio 2023

In Aosta, il giorno ventiquattro (24) del mese di luglio dell'anno duemilaventitre con inizio alle ore otto e quattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Marco CARREL**

**Luciano CAVERI**

**Giulio GROJACQUES**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **825** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI DISPOSIZIONI ALL'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA PER LA TUTELA DELLE DONNE AFFETTE DA ENDOMETRIOSI E PER INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AI SOGGETTI CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA SANITARIA FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE E ALLE LORO FAMIGLIE. MODIFICAZIONI ALLA DGR 1241/2019. PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi:

a) richiama la seguente normativa statale:

- a.1\_ il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare, l'articolo 1 che declina i principi di tutela del diritto alla salute, di programmazione sanitaria e di definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza;
- a.2\_ la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in particolare, l'articolo 34, comma 3, il quale stabilisce che la Regione autonoma Valle d'Aosta provvede al finanziamento del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti e, ad integrazione, le risorse del proprio bilancio;
- a.3\_ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
- a.4\_ il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2019 (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria);

b) richiama la seguente normativa regionale:

- b.1\_ la legge regionale 16 dicembre 1991, n. 76, recante norme per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntiva a favore degli assistiti del Servizio sanitario regionale (SSR);
- b.2\_ la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione) e, in particolare, l'articolo 2 che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali e appropriati di assistenza definiti dal Piano socio-sanitario regionale;
- b.3\_ la legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali);
- b.4\_ la legge regionale 21 dicembre 2022, n. 33 (Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025);

c) richiama le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- c.1\_ n. 1902 in data 30 dicembre 2014, recante "Nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal Servizio sanitario regionale (SSR) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e dell'art. 34 della legge 724/1994. Revoca della DGR 931/0014", con riferimento al solo allegato 2;
- c.2\_ n. 1241 in data 13 settembre 2019, recante "Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. Revoca parziale delle DGR 1902/2014 e 1054/2016 e revoca delle DGR 986/2015, 1109/2016, 896/2017 e 142/2019. Prenotazione di spesa" e, in particolare, l'allegato D "Prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive per i soggettiresidenti in Valle d'Aosta";
- c.3\_ n. 158 in data 6 marzo 2020, recante "Approvazione di disposizioni attuative dei

- livelli essenziali di assistenza aggiuntivi regionali di cui alla DGR 1241/2019. Prestazioni di *follow up* in favore delle vittime di violenza di genere”;
- c.4\_n. 281 in data 17 aprile 2020, recante “Approvazione di disposizioni attuative dei LEA aggiuntivi regionali e modificazioni della DGR 1241 in data 13/09/2019. Linee di indirizzo all’Azienda USL della Valle d’Aosta per la presa in carico dei soggetti affetti da sindrome-fibromialgica”;
- c.5\_n. 592 in data 24 maggio 2021, recante “Approvazione dell’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di pronto soccorso e di assistenza specialistica ambulatoriale erogate alle forze dell’ordine. Modificazioni alla DGR 1241/2019”;
- c.6\_n. 1672 in data 13 dicembre 2021, recante “Approvazione delle linee guida per l’identificazione dei soggetti ad alto rischio di mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2, del relativo programma di sorveglianza clinico-strumentale e della relativa esenzione dal pagamento del ticket delle prestazioni sanitarie. Modificazioni alle DGR 62/2015, 1889/2015 e 1241/2019”;
- c.7\_n. 1601 in data 19 dicembre 2022, recante “Approvazione delle direttive all’Azienda USL della Valle d’Aosta per l’erogazione di contributi per l’acquisto di parrucche agli assistiti affetti da alopecia secondaria a trattamento farmacologico e/o radiante. Modificazioni alla DGR 1241/2019”;
- c.8\_n. 24, in data 16 gennaio 2023, recante “Approvazione dell’aggiornamento delle linee di indirizzo per la presa in cura delle persone affette da sindrome fibromialgica in attuazione della l.r. 25/2021. Modificazioni della DGR 281/2020 e della DGR 62/2015 e ss.mm. Prenotazione di spesa”;
- c.9\_n. 72 in data 24 gennaio 2023, recante “Approvazione di indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e assegnazione all’Azienda USL della Valle d’Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti, determinato con l.r. 32/2022. Prenotazione di spesa”;
- d) richiama il provvedimento dirigenziale n. 7080 in data 22 novembre 2022 recante “Approvazione del trasferimento all’Azienda USL della Valle d’Aosta della quota del finanziamento regionale della spesa sanitaria aggiuntiva per i livelli di assistenza superiori ai livelli di assistenza (LEA), per l’anno 2022. Impegno di spesa”;
- e) informa che, al fine di fornire risposte efficaci e tempestive a specifici fabbisogni rappresentati dagli assistiti, si rende necessario integrare le disposizioni regionali in materia di LEA aggiuntivi regionali con:
- e.1\_iniziative per il sostegno delle donne affette da endometriosi;
- e.2\_rimborso ai soggetti che necessitano di assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale e alle loro famiglie;
- f) relativamente alla lettera e.1:
- f.1\_richiama la mozione n. 834/XVI del 22 luglio 2021 “Inserimento nei LEA aggiuntivi regionali dell’esenzione per le terapie farmacologiche delle pazienti affette da endometriosi negli stadi clinici di I e II grado”, con la quale il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale a “*valutare l’inserimento nei LEA aggiuntivi regionali dell’esenzione dal pagamento delle terapie farmacologiche necessarie a fermare la crescita degli impianti endometrioidici nelle pazienti affette da endometriosi negli stadi clinici di I e II grado*”;

- f.2\_ richiama la risoluzione n. 2495/XVI approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 maggio 2023, recante “Tutela delle donne affette da endometriosi”, con la quale il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale a “*dare attuazione, per il tramite di una delibera di Giunta regionale, ai citati articoli 4,5,6,7,8,9 della proposta di legge regionale concernente «Disposizioni per la tutela delle donne affette dall’endometriosi» depositata dal gruppo Lega Vallée d’Aoste*”;
- f.3\_ richiama la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta n. 380, in data 5 luglio 2023, concernente l’approvazione dell’accordo contrattuale tra l’Azienda USL della Valle d’Aosta e la Fondazione del Piemonte per l’oncologia – IRCCS Candiolo – per la collaborazione nel campo dell’oncologia ginecologica e della endometriosi grave, in particolare per attività di formazione nell’ambito della chirurgia ginecologica complessa ed avanzata o nell’endometriosi IV stadio, sia in modalità tradizionale, laparoscopica che robotica e per implementare le competenze in ambito ecografico ginecologico oncologico avanzato del personale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta;
- f.4\_ premette che l’endometriosi è inserita nell’elenco delle patologie croniche e invalidanti solamente negli stadi clinici più avanzati (III grado e IV grado) e che, a oggi, a livello regionale, solo alle pazienti portatrici di questi stadi di patologia e che detengono il relativo codice di esenzione nazionale è riconosciuto il diritto a usufruire, in esenzione, delle terapie farmacologiche ormonali di prima scelta;
- f.5\_ evidenzia che il I e il II grado della patologia sono considerati una endometriosi non severa, ma richiedono comunque l’assunzione di terapie farmacologiche ormonali a livello continuativo, alcune delle quali presentano costi molto elevati e a totale carico del paziente;
- f.6\_ dà atto che, a seguito delle interlocuzioni con i referenti competenti dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, risulta che il numero di donne residenti nel territorio regionale che potrebbero usufruire delle terapie di cui ai punti precedenti è stimato in circa 400 e che il costo delle terapie stesse varia a seconda della tipologia del farmaco utilizzato, con una spesa massima stimata in 26 euro al mese per assistita;
- f.7\_ considera necessario prevedere la prescrizione in esenzione dei medicinali, già rimborsati a livello nazionale alle pazienti residenti in Valle d’Aosta portatrici di endometriosi in stadi più gravi, anche negli stadi clinici di I e II grado e prevedere per tutte le donne portatrici di endometriosi, indipendentemente dal grado, anche la prescrizione in esenzione di terapie di comprovata efficacia, ma attualmente non rimborsate a livello nazionale (a titolo di esempio con il farmaco dienogest), in linea con le linee guida nazionali e internazionali;
- f.8\_ informa che, sulla base delle informazioni fornite dai referenti competenti dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, la spesa complessiva prevista per la somministrazione in esenzione delle terapie farmacologiche per le finalità di cui al punto precedente è stimata in euro 124.800,00 all’anno;
- f.9\_ ritiene necessario demandare all’Azienda USL della Valle d’Aosta la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione in merito al tema dell’endometriosi, nell’ambito delle iniziative di comunicazione previste dall’Azienda USL in merito alle patologie croniche, in particolare allo scopo di promuovere una più diffusa conoscenza dei sintomi della malattia, soprattutto nelle scuole, così da favorire il ricorso ad una diagnosi precoce e corretta della malattia, prevenire l’infertilità ad essa correlata, nonché favorire la consapevolezza che la stessa sia una patologia cronica e invalidante, tanto da dover essere riconosciuta come malattia sociale;
- f.10\_ evidenzia il rilevante apporto delle associazioni di volontariato che si occupano di

endometriosi sul territorio regionale e nazionale e la necessità di valorizzare le loro attività aventi come obiettivo la solidarietà nei confronti delle persone affette dalla stessa;

f.11\_evidenzia, pertanto, la necessità di coinvolgere le associazioni competenti in materia, nonché i clinici di riferimento, nelle suddette campagne di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative all'endometriosi, alle sue cause e alle sue conseguenze, oltre che nell'informazione mirata alla diagnosi precoce, iniziative che potranno trovare ulteriore evidenza in occasione della giornata nazionale per la lotta all'endometriosi;

f.12\_ritiene altresì necessario demandare all'Azienda USL della Valle d'Aosta la pianificazione delle attività di formazione e di aggiornamento sull'endometriosi destinate al personale medico, di assistenza e dei consultori familiari, nell'ambito del piano formativo annuale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;

f.13\_considera che le assistite affette da endometriosi, trovandosi in una condizione di fragilità, possono necessitare altresì di supporto psicologico;

f.14\_evidenzia, pertanto, la necessità di istituire, presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta, un servizio di consulenza e sostegno psicologico per le pazienti affette da endometriosi, allo scopo di favorire una migliore *compliance* alle terapie, motivare le pazienti a intraprendere percorsi più sani di vita e fronteggiare eventuali difficoltà emotive, personali, sessuali e di coppia, quest'ultimo aspetto anche mediante la presa in carico della coppia;

f.15\_riferisce che la spesa annua per le azioni di supporto psicologico è stimata in euro 28.920,00, stima ottenuta moltiplicando il costo di massimo due cicli di colloqui psicologici clinici per 400 donne;

f.16\_ritiene opportuno inserire nei LEA aggiuntivi regionali l'erogazione delle terapie farmacologiche di cui al punto f.6 e delle prestazioni di supporto psicologico di cui al punto f.13 per le pazienti residenti in Valle d'Aosta affette da endometriosi;

f.17\_dà atto che i contenuti della presente deliberazione in tema di endometriosi sono stati condivisi con l'Associazione Progetto Endometriosi (APE) ODV per il tramite dei referenti sia a livello regionale, sia a livello nazionale;

g) relativamente alla lettera e.2:

g.1\_richiama la risoluzione n. 2496/XVI del 25 maggio 2023 “Interventi per il sostegno ai soggetti che necessitano di assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale e alle loro famiglie”, con la quale il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale “*ad adottare, per il tramite di una delibera di Giunta regionale, disposizioni finalizzate a tutelare i soggetti che necessitano di assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale e le loro famiglie, con interventi concernenti contributi sia per le spese di viaggio sia per le spese di soggiorno e a dare attuazione quanto più possibile ai citati articoli 1,2,3,4,5,6, della proposta di legge regionale 89 concernente «Interventi per il sostegno ai soggetti che necessitano di assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale e alle loro famiglie»*” depositata dal gruppo Lega Vallée d'Aoste”;

g.2\_evidenzia che sul territorio regionale alcune tipologie di prestazioni sanitarie di particolare complessità non sono erogate e che, pertanto, in casi specifici, il cittadino è obbligato a recarsi fuori regione per le cure di cui necessita;

g.3\_rileva che il cittadino che deve recarsi fuori regione per prestazioni mediche non

erogate sul territorio regionale deve sostenere spese anche elevate, tra cui le spese di viaggio per recarsi presso i centri individuati e l'eventuale soggiorno in caso di prestazioni sanitarie previste su più giorni e che non prevedono il ricovero in struttura;

- g.4\_ considera che i pazienti minori di età, non autosufficienti o che necessitano di assistenza continua, certificata dalla struttura di ricovero, necessitano di un accompagnatore, il quale deve ugualmente sostenere le spese di viaggio e di eventuale soggiorno;
- g.5\_ informa che, con riferimento all'anno 2021, le prestazioni sanitarie ricevute fuori dal territorio regionale da parte degli assistiti residenti in Valle d'Aosta sono state pari a 2.837, la maggior parte delle quali erogate nella regione Piemonte;
- g.6\_ dà atto che, utilizzando i parametri di cui al punto 4 dell'allegato 1 alla presente deliberazione, che riporta i rimborsi per fascia chilometrica, la spesa per i viaggi di andata e ritorno sostenuta dagli assistiti del SSR è stata stimata, nell'anno 2021, in circa euro 387.000;
- g.7\_ dà altresì atto che non è stato possibile calcolare la spesa sostenuta dagli assistiti del SSR per i soggiorni fuori regione e che questa sarà rendicontata dall'Azienda USL della Valle d'Aosta dopo il primo semestre di applicazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione;
- g.8\_ considera che la spesa annua per i rimborsi previsti per il sostegno ai soggetti che necessitano di assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale, comprensivi di rimborso per il viaggio e il soggiorno, tenuto conto di quanto rappresentato al punto g.6), può essere, ad oggi, complessivamente stimata in euro 400.000;
- g.9\_ ritiene opportuno inserire nei LEA aggiuntivi regionali i rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno ai soggetti residenti in Valle d'Aosta che necessitano di assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale, con le modalità e i criteri di erogazione indicati nell'allegato alla presente deliberazione;
- h) dà atto che gli oneri per l'esenzione delle terapie farmacologiche delle pazienti affette da endometriosi, stimati in annui euro 124.800,00, gli oneri relativi alle prestazioni psicologiche per le pazienti affette da endometriosi, stimati in annui euro 28.920,00 e gli oneri per il sostegno ai soggetti che necessitano di cure fuori dal territorio regionale, stimati in annui euro 400.000,00, per complessivi annui euro 553.720,00, trovano copertura, per l'anno 2023, nelle risorse già trasferite all'Azienda USL della Valle d'Aosta, di cui al PD 7080, in data 22 novembre 2022 e accantonate a bilancio d'esercizio 2022 dell'Azienda medesima e, a decorrere dal 2024, nelle risorse finanziarie regionali per il finanziamento dei LEA aggiuntivi regionali, il cui stanziamento registrato a bilancio regionale 2023/2025 per le annualità 2024 e 2025, sulla base delle ultime rendicontazioni fornite dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, risulta capiente;
- i) fa presente che è necessario di prenotare la spesa per le annualità 2024 e 2025 per un importo pari a annui euro 553.720,00, (cinquecentocinquantatremilasettecentoventi/00), sul capitolo U0004165 "Trasferimenti correnti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento della spesa aggiuntiva corrente del Servizio sanitario regionale" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2023/2025, che presenta la necessaria disponibilità;
- l) ritiene pertanto opportuno, alla luce di quanto illustrato, integrare l'allegato D "Prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive per i soggetti residenti in Valle d'Aosta", alla DGR 1241/2019, con i seguenti articoli:

**Art. 25: "Prestazioni per la cura delle pazienti residenti in Valle d'Aosta affette**

### **da endometriosi”**

1. L’Azienda USL è autorizzata a fornire, senza oneri a carico dell’assistito, le terapie farmacologiche ormonali già erogate gratuitamente a livello nazionale alle pazienti residenti in Valle d’Aosta portatrici di endometriosi, anche negli stadi clinici di I e II grado, mediante l’apposizione del codice di esenzione regionale “H07 Esenzione regionale endometriosi” rilasciato dalla S.C. Ostetricia e ginecologia.
2. L’Azienda USL è altresì autorizzata a fornire, senza oneri a carico dell’assistito, le terapie farmacologiche ormonali non erogate a livello nazionale alle pazienti residenti in Valle d’Aosta portatrici di endometriosi, indipendentemente dal grado (a titolo di esempio con il farmaco dienogest), mediante l’apposizione del medesimo codice di esenzione regionale “H07 Esenzione regionale endometriosi” di cui al punto 1 o, laddove presente, del codice di esenzione nazionale per malattia di III e IV grado «063.617 – Endometriosi “moderata” e “grave” (III – IV stadio ASRM)».
3. La scelta della terapia adeguata è effettuata dallo specialista in ginecologia ed ostetricia dell’Azienda USL della Valle d’Aosta o del Centro endometriosi dell’Azienda medesima, che è tenuto a indicare il farmaco prescelto di maggiore efficacia, che sarà fornito dall’Azienda USL nella confezione meno onerosa tra quelle a disposizione.
4. La prescrizione della terapia può avvenire anche da parte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, purché in presenza di una prescrizione a monte, effettuata da parte dei medici specialisti afferenti alle strutture coinvolte nel percorso di presa in cura delle pazienti di cui trattasi.
5. L’Azienda USL è altresì autorizzata ad erogare alle assistite affette da endometriosi fino ad un massimo di due cicli di colloqui psicologici clinici (4 sedute a ciclo), in esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, mediante l’apposizione del codice di esenzione regionale “H07 Esenzione regionale endometriosi”.

### **Art. 26: “Rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno ai soggetti residenti in Valle d’Aosta che necessitano di particolare assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale e alle loro famiglie”**

1. L’Azienda USL è autorizzata ad erogare rimborsi ai soggetti residenti in Valle d’Aosta che necessitano di particolare assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale, per le spese di viaggio e di soggiorno per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché per gli esami strumentali, fruiti presso strutture sanitarie situate fuori dal territorio regionale, su prescrizione di un medico specialista del SSR.
  2. Le prestazioni oggetto di rimborso sono quelle ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e non erogate presso le strutture sanitarie presenti sul territorio regionale.
  3. I criteri per l’erogazione dei rimborsi di cui al presente articolo sono riportati nell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 825 in data 24/07/2023;
- j) informa altresì che i contenuti della proposta alla presente deliberazione sono stati comunicati e condivisi con i soggetti preposti alla tutela dei diritti dei pazienti, ai sensi dell’art. 14, comma 2, secondo e terzo periodo del decreto legislativo 502/1992 (Riordino

della disciplina in materia sanitaria) e in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 55, comma 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), al fine di fornire e raccogliere informazioni utili sull'organizzazione dei servizi e l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.

## LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, e su proposta dello stesso;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 620 in data 29 maggio 2023, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 a seguito della revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 481/2023 e attribuzione alle strutture dirigenziali delle quote di bilancio con decorrenza 1° giugno 2023;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento sanità e salute in vacanza del dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

## DELIBERA

1. di approvare, per quanto illustrato in premessa, l'integrazione nei livelli essenziali di assistenza aggiuntivi regionali, di cui alla DGR 1241/2019, dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per le terapie farmacologiche e dell'erogazione di prestazioni psicologiche alle pazienti affette da endometriosi e del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ai soggetti che necessitano di particolare assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale con le modalità e i criteri di erogazione indicati nell'allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di integrare l'allegato D "Prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive per i soggetti residenti in Valle d'Aosta", alla DGR 1241/2019, con i seguenti articoli:

### **Art. 25: "Prestazioni per la cura delle pazienti residenti in Valle d'Aosta affette da endometriosi"**

1. L'Azienda USL è autorizzata a fornire, senza oneri a carico dell'assistito, le terapie farmacologiche ormonali già erogate gratuitamente a livello nazionale alle pazienti residenti in Valle d'Aosta portatrici di endometriosi, anche negli stati clinici di I e II grado, mediante l'apposizione del codice di esenzione regionale "H07 Esenzione regionale endometriosi", rilasciato dalla S.C. Ostetricia e ginecologia.
2. L'Azienda USL è altresì autorizzata a fornire, senza oneri a carico dell'assistito, le terapie farmacologiche ormonali non rimborsate a livello nazionale alle pazienti residenti in Valle d'Aosta portatrici di endometriosi, indipendentemente dal grado (a titolo di esempio con il farmaco dienogest), mediante l'apposizione del medesimo codice di esenzione regionale "H07 Esenzione regionale endometriosi" di cui al punto 1 o, laddove presente, del codice di esenzione nazionale per malattia di III e IV grado «063.617 – Endometriosi "moderata" e "grave" (III – IV stadio ASRM)».

3. La scelta della terapia adeguata è effettuata dallo specialista in ginecologia ed ostetricia dell'Azienda USL della Valle d'Aosta o del Centro endometriosi dell'Azienda medesima, che è tenuto a indicare il farmaco prescelto di maggiore efficacia, che sarà fornito dall'Azienda USL nella confezione meno onerosa tra quelle a disposizione.
4. La prescrizione della terapia può avvenire anche da parte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, purché in presenza di una prescrizione a monte, effettuata da parte dei medici specialisti afferenti alle strutture coinvolte nel percorso di presa in cura delle pazienti di cui trattasi.
5. L'Azienda USL è altresì autorizzata ad erogare alle assistite affette da endometriosi fino ad un massimo di due cicli di colloqui psicologici clinici (4 sedute a ciclo), in esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, mediante l'apposizione del codice di esenzione regionale "H07 Esenzione regionale endometriosi".

**Art. 26: "Rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno ai soggetti residenti in Valle d'Aosta che necessitano di particolare assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale e alle loro famiglie"**

1. L'Azienda USL è autorizzata ad erogare rimborsi ai soggetti residenti in Valle d'Aosta che necessitano di particolare assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale, per le spese di viaggio e di soggiorno per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché per gli esami strumentali, fruiti presso strutture sanitarie situate fuori dal territorio regionale, su prescrizione di un medico specialista del SSR.
2. Le prestazioni oggetto di rimborso sono quelle ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e non erogate presso le strutture sanitarie presenti sul territorio regionale.
3. I criteri per l'erogazione dei rimborsi di cui al presente articolo sono riportati nell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 825 in data 24/07/2023;
3. di demandare all'Azienda USL della Valle d'Aosta, come previsto dalla DGR 1241/2019, la rendicontazione, in quanto LEA aggiuntivi regionali, delle prestazioni erogate di cui alla presente deliberazione;
4. di stabilire che l'Azienda USL della Valle d'Aosta trasmetta all'Assessorato competente, al 15 gennaio e al 15 luglio di ogni anno, una relazione sull'applicazione di quanto previsto dall'articolo 26 "Rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno ai soggetti residenti in Valle d'Aosta che necessitano di particolare assistenza sanitaria fuori dal territorio regionale e alle loro famiglie", nella quale siano in particolare evidenziati:
  - la spesa sostenuta;
  - il numero di beneficiari;
  - le prestazioni per le quali si è reso necessario il ricorso a strutture fuori dal territorio regionale;
  - le strutture proposte;
5. di stabilire che gli oneri per l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa delle pazienti affette da endometriosi per le terapie farmacologiche, stimati in annui euro 124.800,00, gli oneri relativi alle prestazioni psicologiche per le donne affette da

endometriosi, stimati in annui euro 28.920,00 e gli oneri per il sostegno ai soggetti che necessitano di cure fuori dal territorio regionale, stimati in annui euro 400.000,00, per complessivi annui euro 553.720,00, trovano copertura, per l'anno 2023, nelle risorse già trasferite all'Azienda USL della Valle d'Aosta, di cui al PD 7080, in data 22 novembre 2022 e accantonate a bilancio d'esercizio 2022 dell'Azienda medesima e, a decorrere dal 2024, nelle risorse finanziarie regionali per il finanziamento dei LEA aggiuntivi regionali, il cui stanziamento registrato a bilancio regionale 2023/2025 per le annualità 2024 e 2025, sulla base delle ultime rendicontazioni fornite dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, risulta capiente;

6. di prenotare la spesa per le annualità 2024 e 2025 per un importo pari a annui euro 553.720,00, (cinquecentocinquantatremilasettecentoventi/00), sul capitolo U0004165 "Trasferimenti correnti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento della spesa aggiuntiva corrente del Servizio sanitario regionale" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2023/2025, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di demandare all'Azienda USL della Valle d'Aosta la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative all'endometriosi, nell'ambito delle iniziative di comunicazione previste dall'Azienda USL in merito alle patologie croniche, coinvolgendo le associazioni di volontariato presenti sul territorio, nonché i clinici di riferimento del SSR;
8. di demandare, altresì, all'Azienda USL della Valle d'Aosta la formazione e l'aggiornamento sull'endometriosi del personale medico, di assistenza e dei consultori familiari nell'ambito del piano formativo annuale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
9. di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione avranno efficacia compatibilmente con i tempi necessari per gli adeguamenti dei sistemi informativi dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e comunque non oltre sessanta giorni dall'approvazione della presente deliberazione;
10. di stabilire che eventuali adeguamenti delle disposizioni della presente deliberazione possono essere adottati con futuri provvedimenti dirigenziali;
11. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza;
12. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet ufficiale regionale, nella sezione dedicata del canale tematico Sanità.

CRITERI PER L'EROGAZIONE DI RIMBORSI AI SOGGETTI RESIDENTI IN VALLE D'AOSTA CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE ASSISTENZA SANITARIA FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE E ALLE LORO FAMIGLIE

1. Sono oggetto delle presenti disposizioni le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché gli esami strumentali, fruiti da soggetti residenti in Valle d'Aosta presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e convenzionate situate fuori dal territorio regionale, per motivi accertati dal medico specialista del SSR, su sua specifica prescrizione e indicazione della/e struttura/e più vicina/e presso le quali recarsi.
2. Le prestazioni oggetto di rimborso sono quelle ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e sue successive modifiche, non erogate presso le strutture sanitarie presenti sul territorio regionale.
3. Il rimborso di cui alle presenti disposizioni è erogabile ai pazienti residenti in Valle d'Aosta che presentano un ISEE inferiore a 35.000 euro.
4. Per le spese di viaggio, il rimborso è erogato sulla base delle seguenti modalità:
  - in caso di utilizzo di un mezzo privato, in misura fissa per ogni tratta, sulla base della distanza tra il domicilio dell'assistito e la struttura sanitaria presso la quale viene erogata la prestazione sanitaria di cui al punto 1, così definita:
    - a) distanza tra 80 e 150 chilometri: 60 euro;
    - b) distanza tra 151 e 250 chilometri: 100 euro;
    - c) distanza tra 251 e 500 chilometri: 200 euro;
    - d) distanza oltre i 500 chilometri: 350 euro;
  - in caso di utilizzo di mezzo pubblico, sulla base della spesa sostenuta e fino ad un ammontare massimo definito secondo le fasce di cui ai punti a), b), c) e d).
5. Per le spese di soggiorno, è erogato un rimborso fisso pari a 30 euro per ogni pernottamento del paziente. Nel caso di prestazioni ambulatoriali o ricoveri che non prevedano il pernottamento, è erogato solo il contributo di viaggio.
6. Nel caso di prestazioni ambulatoriali o ricoveri che, pur non prevedendo il pernottamento presso la struttura, sono ripetuti e per i quali, dal punto di vista clinico, è sconsigliato il ritorno dell'assistito presso la propria residenza, è erogato un solo rimborso per il viaggio e il rimborso per il soggiorno è erogato nell'importo di cui al punto 5 per la durata complessiva del soggiorno fuori regione.
7. Nel caso di pazienti minori, non autosufficienti o che necessitano di assistenza continua, certificata dalla struttura di ricovero, il rimborso per le spese di soggiorno e di viaggio - per quest'ultimo, solo nel caso in cui sia utilizzato un mezzo pubblico - è aumentato del 50 per cento.
8. Al fine di ottenere i rimborsi di cui alle presenti disposizioni, ed entro il termine perentorio di 120 giorni dalla fine di ogni trattamento sanitario, l'interessato presenta domanda all'Azienda USL

della Valle d'Aosta, allegando:

- la documentazione giustificativa delle spese sostenute e la certificazione ISEE in corso di validità;
- le certificazioni mediche attestanti le prestazioni ricevute e l'eventuale dichiarazione attestante la necessità di assistenza continua di cui al punto 8;
- la proposta sanitaria, certificata dal Direttore della Struttura sanitaria aziendale competente per specialità, che attesta la necessità di prestazioni sanitarie o di esami strumentali e invia il paziente presso strutture sanitarie situate fuori regione con le quali l'Azienda USL si impegna a stipulare accordi di collaborazione.

9. L'Azienda USL della Valle d'Aosta, in caso di istruttoria con esito positivo sulla domanda presentata, dispone l'erogazione del rimborso e/o anticipo, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa. In caso di necessità di acquisire ulteriore documentazione, il termine è sospeso per una sola volta per un periodo non superiore a 30 giorni.

10. Qualora l'assistito scelga di recarsi presso una struttura più distante da quelle proposte dal medico specialista, il rimborso sarà riferito alla distanza massima della/e struttura/e indicata/e nella proposta medesima.

11. Nel caso di soggiorni la cui durata prevista sia superiore a quindici giorni, l'assistito può richiedere un anticipo pari al 70 per cento del rimborso per il soggiorno presunto. Nel caso di non utilizzo parziale o totale della somma anticipata per il soggiorno, l'assistito dovrà provvedere alla restituzione, all'Azienda USL, della somma non utilizzata, secondo le modalità stabilite dall'Azienda stessa.

12. I rimborsi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri rimborsi, contributi, sovvenzioni, agevolazioni a carico del bilancio della Regione o dell'Azienda USL della Valle d'Aosta che coprano spese di viaggio e di soggiorno per diagnosi, cura e riabilitazione.